



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ - CESENA**

**CONVENZIONE**

**TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA E IL COMUNE DI BERTINORO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA COMUNALE DISCIPLINATE DALLA LEGGE REGIONALE 18.05.99, N. 9 “DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI IMPATTO AMBIENTALE” E S.M.I..**

Premesso che:

- la Regione Emilia - Romagna, in attuazione delle Direttive 85/337/CEE , 97/11/CEE, e del DPR 12 Aprile 1996, ha emanato la L.R. 18 maggio 1999 n.9, contenente la “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”;
- tale normativa è stata successivamente modificata dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 ed integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- le procedure disciplinate da tale legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere e/o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi;
- l’art. 5 della L.R. 9/99 stabilisce che, nell’espletamento delle procedure disciplinate da tale legge, l’autorità competente istituisce un apposito ufficio, consentendo inoltre ai Comuni di istituire un ufficio competente intercomunale ovvero di avvalersi dell’ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni;

**considerato** che:



con il riferimento di Giunta Provinciale n. 35472/99 l'espletamento delle procedure disciplinate dalla L.R.9/99 di competenza provinciale è stato assegnato al Servizio Pianificazione Territoriale;

- il Comune di Bertinoro, rilevata la complessità della materia e l'urgenza di provvedere, ritiene opportuno avvalersi della sopra richiamata facoltà prevista dall'art. 5 della L.R. 9/99 e, pertanto, affidare l'espletamento delle procedure di cui alla L.R. 9/99 al competente ufficio V.I.A. provinciale;

Richiamate la Delibera di Giunta Provinciale prot. n. .... del ..../03/2010 e la delibera di Giunta Comunale n. ...del ..../03/2010 con cui rispettivamente la Provincia ed il Comune di Bertinoro hanno approvato il contenuto della presente convenzione;

**Con il presente accordo tra:**

**la PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA**

(CF - 80001550401), rappresentata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Urb. Roberto Gabrielli, nato a Bagno di Romagna il 25/9/1956 e domiciliato per la carica presso la Residenza Provinciale, Piazza Morgagni 9, Forlì;

e

**il COMUNE DI BERTINORO**

(CF - 80002170407), rappresentato dal Capo del Settore Tecnico Urbanistica Arch. Mambelli Tecla, nata a Forlì il 24/03/1971, e domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, Piazza della Libertà 1, Bertinoro;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ARTICOLO 1 - Finalità –**

Il Comune di Bertinoro e la Provincia di Forlì – Cesena individuano nel presente accordo lo strumento di collaborazione, supporto e gestione delle procedure di competenza comunale disciplinate dalla L.R. n. 9/1999 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” come modificata dalla L.R. 16 novembre



2000 n. 35 ed integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008.

#### **ARTICOLO 2 – Oggetto**

Costituisce oggetto di tale accordo lo svolgimento da parte della Provincia di Forlì – Cesena delle procedure di cui alla L.R. 9/99 e s.m.i. in cui l'autorità competente è il Comune di Bertinoro.

#### **ARTICOLO 3 – Impegni del Comune di Bertinoro**

Nei casi di cui al precedente art. 2 l'Amministrazione Comunale si avvale del competente ufficio V.I.A. della Provincia di Forlì – Cesena.

Il Comune cura gli adempimenti amministrativi di deposito e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14 della L.R. n. 9/1999 e s.m.i. in tutti i casi in cui la normativa regionale prevede che questi siano eseguiti non dal proponente, bensì dall'autorità competente.

Vista la brevità dei termini di legge per la conclusione delle procedure di cui alla L.R. n. 9/1999, l'Amministrazione Comunale si impegna a trasmettere immediatamente alla Provincia le domande di screening e/o di V.I.A. pervenute.

Spetta inoltre al Comune curare la pubblicazione nel B.U.R. della decisione conclusiva della procedura di screening o di V.I.A. e comunicare tale decisione al proponente e a tutte le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto, nonché agli enti competenti in materia di controllo nelle materie ambientali ed in particolare all'ARPA (nel caso di procedure relative ad attività produttive la comunicazione andrà fatto solo allo Sportello Unico competente, il quale provvederà alle comunicazioni sopra citate).

#### **ARTICOLO 4 – Impegni dell'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena**



La Provincia di Forlì – Cesena tramite il proprio Ufficio V.I.A. si impegna ad effettuare le procedure di screening e di V.I.A. nei casi di cui al precedente art. 2 rispettando modalità e termini previsti dalla normativa vigente.

In particolare, relativamente alle procedure di screening, l'Ufficio V.I.A. Provinciale si impegna a compiere tutta l'attività istruttoria relativa al progetto presentato, provvedendo anche a chiedere, se necessario, ed una sola volta, al proponente le integrazioni e i chiarimenti a tal fine utili, ad inviare a quest'ultimo le osservazioni dei soggetti interessati eventualmente pervenute, a tenere conto nell'istruttoria tecnica sia delle osservazioni sia delle eventuali controdeduzioni del proponente.

Relativamente alle procedure di V.I.A., l'Ufficio V.I.A. Provinciale si impegna a svolgere, oltre alle attività sopra indicate per le procedure di screening, anche tutte quelle ulteriori previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della L.R. 9/99 (eventuale convocazione di un'istruttoria pubblica, convocazione della conferenza di servizi e trasmissione a tutte le Amministrazioni convocate di una copia del progetto e dello studio di impatto ambientale, ecc.).

#### **ARTICOLO 5 – Decisione in merito alle procedure**

Nel caso di una procedura di screening, l'ufficio V.I.A. predisponde un parere tecnico, nel quale, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate e tenendo conto delle eventuali controdeduzioni del proponente, verifica la necessità o meno per il progetto di essere assoggettato all'ulteriore procedura di V.I.A., o la necessità di dettare delle prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo. La Provincia trasmette al Comune il proprio parere tecnico con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione della procedura, in quanto la decisione in merito alla procedura di screening, sulla base di tale parere, viene deliberata dalla Giunta Comunale.



Nel caso di una procedura di V.I.A., l'ufficio V.I.A. della Provincia cura la redazione finale del Rapporto Ambientale che viene sottoscritto dagli Enti convocati nella conferenza dei servizi di cui all'art. 18 L.R. 9/99 e s.m.i., nel quale ci si esprime sulla valutazione di impatto ambientale (valutazione positiva, o valutazione positiva con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo, o valutazione negativa) e contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni.

La Provincia trasmette al Comune il suddetto Rapporto ambientale con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione della procedura in quanto la decisione in merito alla procedura di V.I.A., sulla base di tale rapporto, viene deliberata dalla Giunta Comunale.

#### **ARTICOLO 6 – Scoping**

L'art. 12, comma 1, della L.R. n. 9/99, per i progetti sottoposti a procedura di VIA, stabilisce che il proponente può richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare (scoping) finalizzata ad una precisa definizione dei contenuti del SIA (studio di impatto ambientale) e della documentazione ed elaborati progettuali (di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 9/99) richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti in Conferenza di servizi.

Qualora gli pervenga una richiesta di questo tipo, il Comune di Bertinoro provvederà a trasmetterla immediatamente alla Provincia unitamente all'elaborato in cui il proponente definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA ed individua la documentazione e gli elaborati progettuali che intende fornire.

Tutte le attività seguenti indicate nell'art. 12 della L.R. n. 9/99 verranno eseguite dall'ufficio V.I.A. della Provincia (convocazione della Conferenza di servizi, invio copia del piano di lavoro a tutte le amministrazioni convocate nella Conferenza di Servizi, esame ed istruttoria tecnica del piano di lavoro, ecc.).



L'ufficio V.I.A. Provinciale, infine, coordina i lavori della conferenza, al fine di pervenire ad una valutazione finale congiunta in merito alla definizione dei contenuti del SIA (scoping), evidenziando gli approfondimenti eventualmente necessari. Trasmette tali conclusioni al Comune con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza dei termini perentori previsti dalla normativa vigente per la conclusione della fase di scoping in quanto la decisione in merito viene assunta dalla Giunta Comunale.

#### **ARTICOLO 7 – Monitoraggio**

Qualora nella decisione in merito alla procedura di screening o di V.I.A. siano state dettate delle prescrizioni relative al monitoraggio nel tempo, tutte le attività che l'art. 22 della L.R. 9/99 e s.m.i. pone a carico dell'autorità competente saranno svolte dall'ufficio V.I.A. della Provincia, in particolare quelle relative al coinvolgimento dell'ARPA per l'esercizio del controllo ambientale.

#### **ARTICOLO 8 – Ripartizione degli oneri e delle spese istruttorie**

Quale partecipazione alle spese generali connesse alla gestione della presente convenzione il Comune di Bertinoro versa alla Provincia un importo annuo di € 2.000,00=.

Il primo contributo di € 2.000,00= dovrà essere corrisposto alla Provincia entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il secondo contributo dovrà essere corrisposto alla Provincia entro il mese di gennaio 2011.

Le spese per le istruttorie relative alle procedure di screening e di V.I.A., che l'art. 28 della L.R. 9/99 pone a carico del proponente, vengono quantificate nella Delibera di Giunta Comunale che conclude la procedura, sulla base di una motivata quantificazione della Provincia.

Le somme ricavate dovranno essere così ripartite:



- il 10% al Comune in ragione degli adempimenti amministrativi iniziali e finali svolti;
- il 90% alla Provincia in ragione della complessiva attività istruttoria e amministrativa svolta.

#### **ARTICOLO 9 –Durata**

La presente Convenzione ha la durata di 2 (due) anni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

#### **ARTICOLO 10 - Registrazione**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. n. 131 del 26/04/1986).

#### **ARTICOLO 11 – Foro competente**

Poiché ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per ogni eventuale divergenza che dovesse sorgere tra le parti circa l'interpretazione della presente convenzione e/o la sua applicazione, qualora non fosse possibile comporla in via amministrativa, viene dichiarato esclusivamente competente il T.A.R. di Bologna.

#### **ARTICOLO 12- Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti.

Forlì,

Letto, confermato e sottoscritto      Per la Provincia di Forlì – Cesena

-----  
per il Comune di Bertinoro  
-----